



Ministero della Giustizia

CONVENZIONE TRA

TRIBUNALE DI GENOVA

COMUNE DI NE

UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI GENOVA SAVONA IMPERIA

Il Tribunale di Genova C.F. 80044550103 che interviene al presente atto nella persona del Presidente dott. Claudio Viazzi

Il Comune di NE C.F. 82002590105 che interviene al presente atto nella persona del Sindaco pro-tempore Geom. Cesare Pesce

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Genova Savona Imperia (UEPE) C.F. 80151210103 che interviene al presente atto nella persona del Direttore Dott.ssa Bianca Berio

Il giorno27..... del mesi diOTTOBRE..... anno duemisedici

PREMESSO CHE:

- gli articoli 52 e 54, del D. Lgs. 274/2000, consentono al Giudice di Pace di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato, consistente nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'articolo 33 comma 1° lett. d) della legge 29 luglio 2010 n. 210, ha riformato l'art. 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e l'art. 187 avente ad oggetto: "Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nei quali si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi è opposizione dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui agli articoli 52 e 53 del D. Lgs. 274/2000; ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 186 per lavoro di pubblica utilità si intende quale prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri di lotta alle dipendenze;
- l'art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato che, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato. In particolare, ai sensi dell'art. 168 bis del Codice Penale, introdotto dalla legge sopra indicata, "nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con

la pena edittale definitiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore ai dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontario. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108”;

○ articolo 224 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 numero 102 prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità richiamando il decr.leg.vo 274 del 2000;

○ l'articolo 73 c. 5 bis e ter del T.U. Delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

○ l'articolo 165 codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;

○ in data 10.04.2015 è stata sottoscritto apposito Protocollo d'intesa tra Anci Liguria e Regione Liguria, Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Liguria e Tribunali di Genova, La Spezia, Imperia e Savona per favorire opportunità occupazionali mediante la promozione, la ricerca ed organizzazione di attività lavorative in favore delle persone sottoposte ad esecuzione di pena o a misure restrittive della libertà personale;

○ il Regolamento emanato dal Ministero della Giustizia in data 9 giugno 2015 detta le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell'ambito della misura penale della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1- Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto l'attività non retribuita a favore della collettività, presso il Comune di NE.

Articolo 2- Attività da svolgere

1. Per i fini di cui alla presente convenzione il Comune di NE si impegna ad accogliere persone per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per il periodo temporale di cui alla presente convenzione.

2. Il Comune di NE individua le seguenti prestazioni di pubblica utilità che possono essere svolte presso le proprie strutture, riservandosi di valutare eventuali specifiche professionalità dell'indagato, imputato, condannato:

- 1) pulizia e riordino aree verdi e spazi urbani, pulizia cunette e tombini, raccolta fogliame e rifiuti, svuotamento cestini;
- 2) pitturazione e sistemazione ringhiere, cancelli ed altre strutture arredo urbano;
- 3) supporto collaborazione alla preparazione di manifestazioni ed eventi organizzati dal Comune (allestimenti/disallestimenti, aiuto nel montaggio/smontaggio palchi)

Articolo 3- Presentazione e valutazione delle richieste

1. L'UEPE segnala al Comune di NE la persona richiedente il programma di trattamento per la messa alla prova valutata la situazione personale professionale del richiedente in relazione alla disponibilità dell'ente;

2. Il Comune di NE valuta le richieste attraverso un preventivo colloquio e secondo le concrete possibilità di inserimento presso le proprie strutture e rilascia dichiarazioni di disponibilità.

3. In caso di decisione favorevole del Tribunale il si impegna di inserire nell'attività di pubblica utilità il richiedente nei termini indicati nel decreto penale/sentenza/ordinanza.

Articolo 4- Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità - impegni tra le parti

1. Il Comune di NE si impegna a:

- mettere a disposizione della persona le strutture necessarie per l'espletamento dell'attività stabilita ed a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto;
- nominare un referente/tutor che coordina la prestazione lavorativa di ciascuna persona impegnata nel lavoro di pubblica utilità ed impartisce le istruzioni inerenti la modalità di esecuzione dei lavori;
- documentare la presenza su apposito registro con firme autografe o mediante mezzi di rilevazione elettronica;
- predisporre la relazione che documenti l'attività prestata dal soggetto;
- comunicare via mail all'Ufficio o Autorità competente indicati nel decreto/sentenza/ordinanza le eventuali assenze ingiustificate o violazioni degli obblighi nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

2. L'UEPE di Genova Savona Imperia si impegna a:

- comunicare al Comune di NE il nominativo del funzionario incaricato per ciascuna persona inserita;
- verificare tramite il funzionario incaricato lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per le persone sottoposte alla sospensione del procedimento con messa alla prova;
- assicurare la collaborazione con il Comune di NE per la verifica e la valutazione del percorso di ciascuna persona per la migliore attuazione dello stesso.

3. In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Articolo 5- Oneri a carico degli enti ospitanti e divieto di retribuzione

1. Il Comune di NE si impegna a:

- stipulare l'assicurazione degli indagati/imputati/condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile terzi in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso;

- garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro e assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale l'integrità fisica e morale dei soggetti ospitati in lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal Dec.leg.vo 9 aprile 2008 n. 81.

2. E' fatta salva la possibilità di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune di NE per la copertura assicurativa e per il percorso di formazione e informazione ai sensi del Dec.Leg.vo 9 aprile 2008 n.81.

3. E' fatto divieto al Comune ospitante di corrispondere agli indagati/imputati/condannati una retribuzione, sotto qualsiasi forma, per l'attività svolta.

Articolo 6-Durata e decorrenza della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data della stipula e potrà essere automaticamente rinnovata per uguale periodo ove non intervenga disdetta da una delle parti contraenti

2. La disdetta, di cui al precedente comma, dovrà avvenire per mezzo di lettera di raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza convenzionale.

Articolo 7- Trattamento dati

1. I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nonché nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 8- Norma di rinvio/Registrazione

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione spiegano i propri effetti le norme del codice civile e le leggi che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.

2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'Art 16 tabella B del D.P.R. 642/1972.

3. La presente Convenzione dovrà essere depositata presso la cancelleria del Tribunale di....., per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Luogo data GENOVA 27/10/16

Per il Tribunale di Genova

~~IL PRESIDENTE del TRIBUNALE~~
(Dott. Claudio Ceo VIAZZO)

Per il Comune di NE



IL SINDACO
Geom. Cesare Pesce

Per l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Genova Savona Imperia

~~IL DIRETTORE~~

(D.ssa Bianca BERIO)

Bianca Berio

VISTO PER RINNOVO TACITO

Genova, 28/10/2019

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Enrico S. Ravera





COMUNE di NE

(Città Metropolitana di Genova)

Prot. nr.

COMUNE DI NE
Prot.0004566 - 11.05.2022
CAT. I CLASSE 6 PARTENZA



All'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Genova
Tribunale di Genova
c.a. del Dirigente UEPE
" Resp. Area Sanzioni di Comunità Dr.ssa Maria Neri

via pec: prof.uepe.genova@giustiziacert.it


e mail: maria.neri@giustizia.it

Oggetto: Rinnovo convenzione tra il Tribunale di Genova, il Comune di Ne
e l'UEPE di Genova L. 28.04.2014 nr. 67 e ai sensi dell'art. 168 bis C.P.

In riscontro alla Vs. nota del 29.4.2022, con la presente si chiede il rinnovo della
Convenzione tra il Tribunale di Genova, il Comune di Ne e l'Ufficio di esecuzione penale esterna di
Genova - L. 28.04.2014 nr. 67 e ai sensi dell'art. 168 bis C.P. stipulata in data 27.10.2016 e già
rinnovata in data 28.10.2019 in scadenza il 28.10.2022;

Distinti saluti.

Ne. **11 MAG 2022**



Il Sindaco
(Francesca Garibaldi)

VISTO RETO RINNOVO
GENOVA,

11 MAG 2022

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dr. Enrico S. Ravera